



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.22/TFT del 25/01/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 22/01/2024
ha adottato la seguente:

DELIBERE

Fasc.207

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Schiappa.

Prot.13145/104 pfi23-24/PM/fm/fb (Campionato Under 15 - AV)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. Massimo Barzaghi, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Lupo Fidelis; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Città di Solofra – A.S.D. Lupo Fidelis disputata il 19.2.2023 ed A.S.D. City Soccer – A.S.D. Lupo Fidelis disputata il 5.3.2023, entrambe valedoli per il campionato Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Lupo Fidelis nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Mathias Cataldo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per il dirigente accompagnatore Sig. Massimo Barzaghi, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 22.01.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.205

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Schiappa.

Prot.13080/103 pfi23-24/PM/fb (Campionato Under 15 - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.il sig. Oussama Louh, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Living Sarno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Living Sarno, alle gare A.S.D. Football Project M.S.S. – A.S.D. Living Sarno del 13.11.2022 ed A.S.D. Toria

– A.S.D. Living Sarno del 28.1.2023 valevoli per il campionato Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

2. il sig. Michele Sorrentino, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Living Sarno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Living Sarno, alla gara A.S.D. Toria – A.S.D. Living Sarno del 28.1.2023 valevole per il campionato Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Michele Sorrentino tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Oussama Louh quattro (4) giornate di squalifica.

Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il calciatore Michele Sorrentino due (2) giornate di squalifica; prosciogliere il calciatore Oussama Louh in quanto minore di anni quattordici all'epoca della gara.

Così deciso in Napoli, in data 22.01.2024.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.204

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Schiappa.

Prot.13076/85 pfi23-24/PM/Fi (Campionato Prima Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Luca D'Agostino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Torella dei Lombardi: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Torella dei Lombardi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Gerardo Pepe nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Polisportiva Torella dei Lombardi all'incontro A.S.D. Polisportiva L. Toriello – Pol. Torella dei Lombardi dell'11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;

b) violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Polisportiva L. Toriello – Pol. Torella dei Lombardi dell'11.2.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società Polisportiva Torella dei Lombardi consegnata all'arbitro nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gerardo Pepe, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

2. la società **Polisportiva Torella dei Lombardi** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luca D'Agostino e Gerardo Pepe, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Polisportiva Torella dei Lombardi malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente/dirigente accompagnatore: sig. Luca D'Agostino,, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Luca D'Agostino, per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente/dirigente accompagnatore: sig. Luca D'Agostino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Polisportiva Torella dei Lombardi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non era tesserato per la soc. Polisportiva Torella dei Lombardi alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il calciatore agli atti è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per sig. Luca D'Agostino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Polisportiva Torella dei Lombardi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 22.01.2024.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.203

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Schiappa.

Prot.13033/82 pfi23-24/PM/fda (Campionato Under 14 – NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Aniello Nusco, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C.: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C., omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Francesco Conte nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C. alla gara ASD Peluso Academy – ASD Soccer Dream Palma C. del 4.12.2022, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. Antonio Peluso, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato con la società A.S.D. Soccer Dream Palma C.: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della

gara ASD Peluso Academy – ASD Soccer Dream Palma C. del 4.12.2022 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C., nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Conte, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. Francesco Conte, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Soccer Dream Palma C: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C, alla gara ASD Peluso Academy – ASD Soccer Dream Palma C. del 4.12.2022 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società A.S.D. Soccer Dream Palma C. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Aniello Nusco, Antonio Peluso e Francesco Conte, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Antonio Peluso, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Aniello Nusco per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Conte tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Aniello Nusco, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Antonio Peluso, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Soccer Dream Palma C € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Soccer Dream Palma C alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente sig. Aniello Nusco, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Antonio Peluso, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Soccer Dream Palma C € 200,00 di ammenda; il non doversi procedere nei confronti del calciatore Francesco Conte in quanto minore di anni quattordici all'epoca della gara.

Così deciso in Napoli, in data 22.01.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.201

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Schiappa.

Prot.12836/65 pfi23-24/PM/ps (Campionato Under 17 - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Fernando Costa, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Scuola Calcio Sacro Cuore - Sanseverinese del 26.2.2023 valevole per il campionato provinciale Under 17, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ayem Arfaolli ed Eduarder Neamtu, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

2. il sig. Ayem Arfaolli, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore, alla gara Scuola Calcio Sacro Cuore - Sanseverinese del 26.2.2023 valevole per il campionato provinciale Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3. il sig. Eduarder Neamtu, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Associazione Scuola Calcio Sacro Cuore:

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società presente in atti malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: **sig. Fernando Costa**, con le prescritte dichiarazioni che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, **non facevano pervenire memorie difensive**. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore **Eduarder Neamtu tre (3)** giornate di squalifica; il calciatore **Ayem Arfaolli tre (3)** giornate di squalifica; per il **dirigente accompagnatore Sig. Fernando Costa**, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società in atti alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Eduarder Neamtu due (2) giornate di squalifica; il calciatore Ayem Arfaolli due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Fernando Costa, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 22.01.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, li 25 Gennaio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**